



COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. **17**

***** C O P I A *****

Seduta N. **4**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SETTE del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
BIANCHI DANIELE	S	RADAVELLI ALBERTO BENVENU'	S	MAGGIONI RENZO	S
SCOTTI SILVANA	S	LEONI VINCENZO	S		
LANZENI SAULO	N	BIANCHI ENRICO	S		
MORIGGI MARCO	N	CARMINATI LUCIO FRANCO	N		
RECANATI SIMONE	S	CARMINATI SERENA	S		

Assenti giustificati i signori:

LANZENI SAULO; MORIGGI MARCO; CARMINATI LUCIO FRANCO

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA BORSELLINO LUISA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. BIANCHI DANIELE - SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al N.4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);
- l'articolo 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), che è intervenuto sull'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;
- l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il*

termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

OSSERVATO che la norma appena richiamata conferma la possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che con l'articolo 3 co. 5 sexiesdecies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è differito al **31 maggio 2022**;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2021;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 363/2021/R/Rif, art. 7.8 “Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO il Piano Finanziario TARI 2022/2025 adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 16 del 31/05/2022;

VISTO che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 07/06/2022

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e agli artt. 23 e seguenti del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo*

complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”;

RITENUTO di disciplinare all’interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 30 del Regolamento TARI;

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto come riportati nel resoconto della seduta integralmente estratti dalla registrazione del dibattito conservato agli atti;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

CON VOTI n. 6 (sei) favorevoli e n. 2 (due) contrari (Carminati Serena, Maggioni Renzo) espressi in forma palese dai n. 08 (otto) consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare, per l’anno 2022 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2022

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,60	62,80
FASCIA B	2	0,70	113,05
FASCIA C	3	0,77	144,45
FASCIA D	4	0,83	188,41
FASCIA E	5	0,89	226,09
FASCIA F	> 5	0,93	257,49

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2022

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,39	0,53	0,92
2	Campeggi, distributori carburanti	0,61	0,83	1,44
3	Stabilimenti balneari	0,48	0,66	1,14
4	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,45	0,78
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,38	2,39
6	Alberghi senza ristorante	0,69	0,95	1,64
7	Case di cura e riposo	0,76	1,04	1,80
8	Uffici, agenzie	1,06	1,52	2,58
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,53	0,76	1,29
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,84	1,15	1,99
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,15	1,58	2,73
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,79	1,08	1,87
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,88	1,20	2,08
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,61	0,82	1,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,83	1,13	1,96
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,79	5,06	8,85
17	Bar, caffè, pasticceria	3,03	4,43	7,46
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,89	2,78	4,67
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,98	2,71	4,69
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	5,06	11,12
21	Discoteche, night club	1,24	1,70	2,94

2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);
3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:
 - **Acconto** – scadenza 30/09/2022 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;
 - **Saldo** – scadenza 01/12/2022 a congruaggio di quanto già versato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 07/06/2022

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 6 (sei) favorevoli e n. 2 (due) contrari (Carminati Serena, Maggioni Renzo) espressi in forma palese dai n. 08 (otto) consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PAGAZZANO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 17 del 07/06/2022

Numero Proposta 17 del 31/05/2022

Settore: **Settore Tributi e Segreteria**

Servizio: **Servizio Tributi**

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> <p>Data 03/06/2022</p> <p>ISTRUTTORE DIRETTIVO F.TO BIANCHI DANIELE</p>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> <p>Data 03/06/2022</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO BIANCHI DANIELE</p>

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO



COMUNE DI PAGAZZANO

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 07/06/2022

1. Piano economico-finanziario 2022

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 07/06/2022

	2022		
	Ambito tariffario: Comune di Pagazzano		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	18.144	-	18.144
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	58.892	-	58.892
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	77.876	1.768	79.643
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	14.381	-	14.381
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	8.629	-	8.629
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	12.753	-	12.753
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	8.417	-	8.417
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot,TV}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	15.527	15.527
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	137.866	17.295	155.161
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	8.945	10.532	19.476
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	23.374	23.374
Costi generali di gestione CGG	1.163	6.049	7.212
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-
Altri costi CO_{Al}	45	-	45
Costi comuni CC	1.208	29.423	30.631
Ammortamenti Amm	6.057	16.369	22.426
Accantonamenti Acc	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	6.980	28.463	35.443
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	110	-	110
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	13.147	44.832	57.979
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	1.840	-	1.840
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	5.097	5.097
Recupero della $(\sum Ta - \sum Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
$\sum Tfa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	25.140	89.883	115.024
$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	184.944	107.178	292.123
$\sum Ta = \sum TVa + \sum Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	163.006	107.178	270.185

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 07/06/2022

Grandezze fisico-tecniche			
raccolta differenziata %			83%
q_{oz} / t_{on}			1.124,36
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			22,84
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			22,39
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08
Totale γ			-0,18
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,83
Verifica del limite di crescita			
FDI_a			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			2,60%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			4,19%
$(1 + \rho)$			1,0419
$\sum T_a$			270.185
$\sum IV_{a-1}$			148.085
$\sum IF_{a-1}$			111.298
$\sum T_{a-1}$			259.383
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0416
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			270.185
delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$			-
TVa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	137.866	17.295	155.161
IFa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	25.140	89.883	115.024
Ta=TVa+IFa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	163.006	107.178	270.185
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			915
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			155.161
$\sum IF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			114.108
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			269.270
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-

2. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (che si analizzerà più avanti). Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	108.610,0	71,40%	43.510,9	28,60%	152.120,9	0%
la produzione di rifiuti (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	787.641,4	70,05%	336.715,6	29,95%	1.124.357,0	100%

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:


- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla produzione dei rifiuti che risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente;
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla superficie tassabile, dal momento che lo stesso non fornisce la dimensione circa l'utilizzo effettivo del servizio.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale:

Utenze domestiche	70,05%
Utenze non domestiche	29,95%

La distribuzione "tecnica" dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della L. 147/2013. Riduzione che, secondo quanto specifica l'art. 7, comma 1, D.P.R. 158/1999, deve operare abbattendo la parte variabile della tariffa per una quota, determinata dall'ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella sin qui ottenuta.

In particolare, è possibile "accreditare" alle utenze domestiche una percentuale legata all'incremento nella percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell'anno precedente, eventualmente all'interno di prefissati limiti minimi e massimi.

% di raccolta differenziata nell'anno 2019	80,80%		Variazione 1,95%
% di raccolta differenziata nell'anno 2020	82,75%		

Al riguardo si rimarca che:

- il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione riconosciuta alle utenze domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aggiungendola ai costi variabili di queste ultime;
- la riduzione in esame non va controbilanciata da una specifica copertura finanziaria a carico del comune, giacché manca del tutto una previsione simile a quelle di cui al comma 660 dell'art. 1.

Per evitare che l'incidenza della Raccolta differenziata incida in maniera eccessiva sulla bipartizione, l'Amministrazione stabilisce che l'effetto del suo incremento si riconosce la riduzione di un punto percentuale a favore delle utenze domestiche.

Alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione, che si intende confermare per l'anno 2022:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	69,05%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	30,95%

3. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158**Tabella 1 - Coefficienti K_a per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche**

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
FASCIA A	1	0,84
FASCIA B	2	0,98
FASCIA C	3	1,08
FASCIA D	4	1,16
FASCIA E	5	1,24
FASCIA F	6 o più	1,30

Tabella 2 - Coefficienti K_b per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
FASCIA A	1	1,00
FASCIA B	2	1,80
FASCIA C	3	2,30
FASCIA D	4	3,00
FASCIA E	5	3,60
FASCIA F	6 o più	4,10

Tabella 3 – Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,91
7	Case di cura e riposo	1,00
8	Uffici, agenzie	1,40
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,70
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,80
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,00
17	Bar, caffè, pasticceria	4,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	2,50
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	8,00
21	Discoteche, night club	1,64

Tabella 4 - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti Kd

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m² anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	6,55
3	Stabilimenti balneari	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	3,55
5	Alberghi con ristorante	10,93
6	Alberghi senza ristorante	7,49
7	Case di cura e riposo	8,19
8	Uffici, agenzie	12,00
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	6,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	6,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	40,00
17	Bar, caffè, pasticceria	35,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	22,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	40,00
21	Discoteche, night club	13,45



COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 07/06/2022

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
F.to **BIANCHI DANIELE**

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT.SSA BORSELLINO LUISA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI PAGAZZANO, Lì 16/06/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BORSELLINO LUISA